

PROVINCIA di PESCARA

REGOLAMENTO

PER ACCERTAMENTO E ISPEZIONE

DEGLI IMPIANTI TERMICI

[L. n.10/91; D.P.R. n.412/93; D.lgs. n.192/2005 L.R. Abruzzo
n.17/2007e ss. mm. ii.; D.P.R. n. 74/2013]

(Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 23/12/2014)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina delle attività e degli adempimenti con i quali contribuire a conseguire la limitazione di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, in conformità alle seguenti disposizioni:

- Legge n. 10/1991, recante “Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- D.P.R. n. 412/1993, come modificato con D.P.R. n. 551/99;
- D. Lgs. n. 192/2005, e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico dell'edilizia”, come modificato con D. Lgs. n. 311/2006;
- Legge Regione Abruzzo n. 17/2007, “Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici”;
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- D.P.R. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;

2. Le norme richiamate perseguono la riduzione dell'inquinamento ambientale, il contenimento del consumo di energia degli impianti di riscaldamento e l'aumento della loro sicurezza. Per il raggiungimento delle predette finalità l'art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991, in combinato disposto con le norme ad esso correlate, impone alla Provincia di Pescara l'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici da parte dei rispettivi utenti.

3. In ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il presente regolamento è finalizzato al corretto assolvimento delle prerogative di natura pubblicistica cui è deputato l'Ente, con conseguenziale perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi in materia, attraverso la previsione delle modalità procedurali in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici.

Art.2

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in aderenza alle norme settoriali, si intende per:

a) «*impianto termico*» impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi unifamiliari dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate, con potenza al focolare inferiore a 35 kW;

b) «*potenza termica del focolare di un generatore di calore*» il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato. L'unità di misura è il kW (kilowatt);

c) «*esercizio*» attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

d) «*conduzione*» insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

e) «*manutenzione ordinaria dell'impianto termico*» sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

f) «*manutenzione straordinaria dell'impianto termico*» sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

g) «*accertamento*» è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

h) «*ispezioni sugli impianti*» interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare

che gli impianti rispettino le prescrizioni delle normative vigenti;

i) «*Autorità competente*» la Provincia di Pescara;

l) «*occupante*» è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di una unità immobiliare facente parte di un edificio, e dei relativi impianti tecnologici;

m) «*proprietario dell'impianto termico*» è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalle leggi vigenti sono da intendersi riferiti agli amministratori;

n) «*certificazione dell'impianto*» consiste nella trasmissione all'Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, del rapporto di controllo di efficienza energetica, unitamente al versamento del corrispondente onere stabilito dall'Autorità Competente. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

o) «*impianto certificato*» impianto per il quale è stata trasmessa, la certificazione di cui al comma n) nel rispetto delle disposizioni specifiche emanate dalle autorità competenti;

p) «*controllo dell'impianto*» verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

q) «*sottosistema di generazione*» apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

- prodotto dalla combustione;

- ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

- contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

- contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

r) «*controllo di efficienza energetica dell'impianto*» sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica al focolare nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, riguardanti

- 1) il sottosistema di generazione come definito alla lettera q);

- 2) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

- 3) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento

dell'acqua, dove previsti;

s) «*organismo esterno*» è un organismo esterno all'Autorità Competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno deve comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C della presente legge;

t) «*manutentore*» il soggetto abilitato alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera C) del D.M. 22.01.2008 n. 37. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera E) citato decreto ministeriale;

u) «*responsabile dell'impianto termico*» l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il responsabile è destinatario delle sanzioni previste per la violazione del presente regolamento;

v) «*terzo responsabile dell'impianto termico*» l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione, ivi compresa la certificazione ai sensi dell'art. 5 della presente legge e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici nel rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 74/13.

Art.3

Organismo esterno

1. I compiti previsti dalla normativa in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici sono affidati ad un organismo esterno che deve operare nel rispetto della normativa di settore, anche tecnica. La sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza.
2. L'Organismo esterno espleta i compiti in esecuzione di Convenzione e Disciplinare Tecnico ripassati con l'Ente nonché in ossequio agli indirizzi posti da Piani economico-finanziari debitamente approvati.
3. All'Organismo esterno sono demandate la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici del territorio di competenza. Per tali finalità le aziende fornitrici di combustibile debbono fornire alla Provincia di Pescara, entro i termini di legge, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale.
4. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali) l'Organismo esterno è designato dalla Provincia quale "responsabile" ed

“incaricato” del trattamento dei dati forniti dalle aziende fornitrici di combustibile.

Art.4

Periodicità degli accertamenti e delle ispezioni

1. In ossequio alle vigenti norme in materia, gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35 kW vengono effettuati dalla Provincia di Pescara, avvalendosi dell'Organismo esterno, con cadenza almeno biennale.
2. Relativamente agli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione vengono effettuate con cadenza annuale.
3. Tali periodicità saranno valide fino all'entrata in vigore di nuove normative in materia di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ed esse si intenderanno automaticamente sostituite, senza necessità di modificare il presente atto, con le nuove scadenze.

Art.5

Oneri

1. Gli utenti di impianti termici sono tenuti al versamento, in favore della Provincia di Pescara, dell'onere connesso all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni.
2. Gli importi degli oneri, distinti in base alla potenzialità degli impianti e a seconda che gli stessi siano certificati o meno, sono stabiliti dalla Provincia di Pescara sulla base di Piani economico-finanziari, con la deliberazione di cui all'art. 172 comma 1 lett. c) del D.lgs. 267/2000.
3. Le variazioni di tali oneri, sia in aumento che in diminuzione, saranno opportunamente resi noti dall'Organismo esterno mediante mirate campagne informative, anche di concerto con le imprese di manutenzione.
4. La Provincia di Pescara, preposta alla funzione pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è l'unico soggetto percettore degli oneri dovuti dagli utenti. Non possono essere corrisposte somme direttamente all'Organismo esterno ovvero nelle mani dei tecnici della stessa al momento delle ispezioni sul campo.

Art.6

Norma di salvaguardia

1. Le attività di accertamento documentale o di ispezioni d'ufficio, effettuate dalla

Provincia per il tramite dell'Organismo esterno appositamente incaricato, muovono dagli obblighi posti in capo ai possessori di impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio e a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione secondo la normativa vigente.

2. I controlli cui al comma 1, pertanto, non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono o si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici, che devono essere effettuati dalle imprese di manutenzione abilitate ai sensi di legge e scelte fiduciarmente dagli utenti.

TITOLO II

CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO

E DI PAGAMENTO DEGLI ONERI A CARICO DEGLI UTENTI

Art.7

Facoltà di certificazione

1. La Provincia di Pescara, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente agli utenti la facoltà di certificare il proprio impianto termico verso pagamento del corrispondente onere. Detta facoltà è esercitabile indipendentemente dalla potenzialità dell'impianto.
2. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti della Provincia connessi alla funzione pubblica di cui è investita e non preclude alla stessa il potere/dovere di effettuare, tramite l'Organismo esterno incaricato, ispezioni d'ufficio ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nei Rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi e della rispondenza degli impianti alle norme di legge.
3. La disciplina delle modalità e dei tempi relativi alle procedure di certificazione, distinte in ragione della potenza al focolare degli impianti termici, è contenuta e dettagliata nei successivi articoli 9) e 10).

Art. 8

Adempimenti a carico dei manutentori

1. Al fine di agevolare i cittadini nell'espletamento della procedura di certificazione degli impianti termici, gli adempimenti connessi sono posti in capo ai manutentori, ai sensi dell'art. 5 comma 9, Legge Regione Abruzzo n. 17/2007.
2. I manutentori che operano nell'ambito territoriale della Provincia di Pescara debbono dotarsi dei bollini Caldaia Sicura, al cui rilascio provvede l'Organismo esterno secondo la procedura di cui al successivo art. 11). L'acquisto dei bollini viene effettuato mediante versamento sul c.c. postale n. 38758520 intestato alla Provincia di Pescara.
3. Il manutentore, in sede di effettuazione della "prova fumi" in occasione delle verifiche periodiche, sarà tenuto alla compilazione di apposito Rapporto, conforme ai modelli previsti dalla vigente normativa, in tre copie, debitamente sottoscritte dal tecnico che ha eseguito il controllo e dall'utente dell'impianto, apponendo il bollino Caldaia Sicura quale attestazione dell'avvenuto pagamento dell'onere sulla prima copia. La seconda copia dovrà essere conservata dal responsabile dell'impianto ed allegata al "libretto di impianto" a corredo della documentazione in suo possesso. La terza copia

dovrà essere conservata dalla ditta di manutenzione che ha effettuato le operazioni di manutenzione e controllo. L'intero costo del bollino, al quale il manutentore non deve aggiungere IVA ex art. 15 D.P.R. n. 633/72, sarà rimborsato dall'utente in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione.

4. Ai fini della validità della certificazione i manutentori debbono recapitare all'Organismo esterno, la copia del Rapporto, entro e non oltre il mese successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo. In difetto, l'impianto termico non può essere annoverato fra quelli certificati e pertanto, il costo dell'ispezione d'ufficio effettuata dall'Organismo esterno, sarà a totale carico del manutentore che ha omesso la trasmissione dei documenti.

5. In sede di ispezione a campione, i dati contenuti nei Rapporti trasmessi all'Organismo esterno costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni stesse.

6. Gli adempimenti che precedono sono dovuti solo nel caso in cui l'utente intenda aderire alla campagna di certificazione.

7. Qualora l'Organismo esterno intenda avvalersi della trasmissione telematica dei Rapporti di controllo, le imprese di manutenzione conformeranno la propria azione in tal senso e, per l'effetto, utilizzeranno solo ed esclusivamente detta modalità per la consegna della documentazione ai fini della certificazione degli impianti. A tal fine, l'Organismo esterno dovrà predisporre e distribuire a tutti i manutentori apposite istruzioni atte a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento nonché il rilascio del Rapporto di Controllo a favore dell'utente e la sua conservazione da parte dell'impresa di manutenzione.

Art. 9

Certificazione degli Impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW

1. La certificazione degli impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno dell'apposito Rapporto redatto in occasione delle operazioni di verifica periodica inerenti la "prova fumi", debitamente compilato e sottoscritto, munito del bollino Caldaia Sicura attestante il versamento dell'onere a carico dell'utente.

2. L'onere per la certificazione di impianti termici destinati alla climatizzazione invernale di potenza inferiore a 35 kW è pari alla somma determinata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

3. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme alla normativa vigente

deve essere redatto entro la data di scadenza del biennio di riferimento per il quale si intende certificare l'impianto.

4. Gli utenti che certificano regolarmente il proprio impianto termico, in caso di ispezione a campione da parte dell'Organismo esterno non dovranno corrispondere alcun onere aggiuntivo oltre l'importo già versato con il bollino Caldaia Sicura.

Art. 10

Impianti con potenza la focolare uguale o superiore a 35 kW

1. La certificazione degli impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW va effettuata mediante trasmissione all'Organismo esterno dell'apposito Rapporto di controllo, debitamente compilato e sottoscritto, con allegata ricevuta del bollettino di conto corrente postale attestante il versamento dell'onere a carico dell'utente.

2. Gli oneri per la certificazione di impianti di potenza al focolare compresa fra 35 kW e 116 kW e superiore a 116 kW sono determinati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

3. Il Rapporto di controllo di efficienza energetica conforme alla normativa vigente deve essere redatto entro la data di scadenza del biennio di riferimento per il quale si intende certificare l'impianto.

4. La certificazione, debitamente munita dell'attestazione di versamento sul c.c.p. n. 38758520 intestato a Provincia di Pescara, deve essere recapitata a cura dell'impresa di manutenzione all'Organismo esterno entro e non oltre il mese successivo a quello di effettuazione del controllo. In caso di recapito oltre tale termine la certificazione non sarà ritenuta valida. In difetto, l'impianto termico non può essere annoverato fra quelli certificati e pertanto, il costo dell'ispezione d'ufficio effettuata dall'Organismo esterno, sarà a totale carico dell'impresa di manutenzione che ha omesso la trasmissione dei documenti.

6. Gli utenti che certificano regolarmente il proprio impianto termico, in caso di ispezione a campione da parte dell'Organismo esterno non dovranno corrispondere alcun onere aggiuntivo oltre l'importo già versato con il bollettino di conto corrente postale.

Art.11

Emissione dei bollini

1. I bollini Caldaia Sicuri attestanti il versamento dell'importo corrispondente alla tariffa per la certificazione degli impianti con potenza al focolare inferiore a 35 kW,

sono emessi dall'Organismo esterno nel formato "Matrice-Figlia" con diciture, rispettivamente, «copia ente» e «copia utente», recanti il lasso temporale di riferimento.

2. Ai fini del rilascio, il manutentore effettua la richiesta per via telematica, per fax, posta semplice, o di persona presso lo Sportello Informativo dell'Organismo esterno compilando in ogni sua parte il Modulo Richiesta Bollini, appositamente predisposto dall'Organismo, allegando copia della ricevuta di versamento del corrispondente importo sul c.c.p. n.38758520, intestato alla Provincia di Pescara.

3. I bollini Caldaia Sicura debbono essere ritirati dal manutentore direttamente presso gli Uffici dell'Organismo esterno. Ai fini dell'effettivo rilascio, al momento del ritiro debbono essere esibiti, in originale, la richiesta afferente i bollini nonché la ricevuta del bollettino di c.c.p..

4. I bollini Caldaia Sicura sono emessi ed associati a ciascuna impresa di manutenzione attraverso un codice identificativo personale. Onde impedire la contraffazione o la stampa apocrifia dei bollini, l'Organismo esterno attribuirà a ciascuno di essi un codice numerico o alfanumerico, secondo i seguenti criteri:

- a) codice univoco riferibile a ciascuna ditta di manutenzione;
- b) numero progressivo dei bollini rilasciati alla ditta di manutenzione nel corso dell'anno corrispondenti ai versamenti dalla stessa effettuati.

5. I bollini rilasciati ad un manutentore non possono essere ceduti ad imprese terze.

Art.12

Validità dei Bollini Caldaia Sicura

1. I bollini Caldaia Sicura, da utilizzare per la certificazione per gli impianti di potenza nominale inferiore a 35 kW, sono validi limitatamente al biennio solare di riferimento. Il lasso temporale di validità deve risultare dai bollini mediante stampigliatura sulle rispettive "matrici" e "figlie".

2. Decorso il periodo temporale di riferimento, i bollini perdono di validità e non possono più essere utilizzati dalle imprese di manutenzione le quali, alternativamente, possono chiedere a) il rimborso del corrispondente valore ovvero b) la commutazione dei bollini scaduti mediante rilascio di nuovi bollini per il valore corrispondente a quelli rimasti inutilizzati.

Art.13

Rimborso dei bollini

1. L'istanza di rimborso, sottoscritta dal manutentore e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere

indirizzata all'Organismo esterno. All'istanza vanno allegati gli originali dei bollini per i quali viene richiesto il rimborso, facendo menzione del loro numero e relativo importo.

2. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il perentorio termine del **31 gennaio** dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini Caldaia Sicura hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate dalla Provincia di Pescara e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

3. L'Organismo esterno, all'esito di positiva verifica, notizierà formalmente i Dirigenti dei settori competenti della Provincia di Pescara, in ordine al rimborso, che verrà effettuato nel rispetto delle procedure di contabilità dell'Ente mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al codice IBAN indicato dal manutentore nell'istanza.

Art.14

Commutazione del bollino

1. I bollini divenuti privi di validità possono essere commutati, per un numero di equivalente valore, con altri bollini relativi al nuovo periodo di certificazione.

2. L'istanza di commutazione, sottoscritta dal manutentore e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, deve essere indirizzata all'Organismo esterno.

3. L'istanza di commutazione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il perentorio termine del **31 gennaio** dell'anno solare successivo a quello in cui i bollini Caldaia Sicura hanno perso la validità per il mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del fax o del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo. In difetto le somme rimangono introitate alla Provincia di Pescara e finalizzate ad attività connesse al servizio quali contributi per solidarietà sociale rivolte ad utenti svantaggiati per agevolare la conduzione e manutenzione degli impianti termici, sensibilizzazione, informazione ed assistenza all'utenza ed ai tecnici del settore relativamente alle attività di certificazione ed ispezione, promozione e diffusione dell'uso razionale dell'energia e del risparmio energetico.

4. Il manutentore che ha effettuato tempestiva istanza di commutazione, deve recarsi,

entro il successivo **28 febbraio**, presso la sede dell'Organismo esterno per il ritiro dei nuovi bollini Caldaia Sicura, munita degli originali dei bollini da commutare i quali verranno annullati mediante apposita stampigliatura. Al ritiro deve provvedere il manutentore ovvero persona dallo stesso delegata. Il Funzionario dell'Organismo esterno addetto al rilascio dei bollini procederà al riconoscimento della persona che procede al ritiro facendone menzione sulla copia della lettera di consegna di spettanza della società emittente. Decorso il termine del 28 febbraio senza che l'impresa di manutenzione abbia materialmente ritirato i nuovi Bollini Caldaia Sicura, la commutazione non può più avere luogo ed i bollini scaduti cesseranno di avere valore alcuno e le somme corrispondenti rimangono introitate dalla Provincia di Pescara e finalizzate nei sensi di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Contestualmente al rilascio dei nuovi bollini, l'Organismo esterno effettua formale comunicazione ai Dirigenti dei settori competenti della Provincia di Pescara, anche al fine di consentire la variazione dell'accertamento delle entrate.

Art.15

Certificazioni non valide

1. Non saranno ritenuti certificati quegli impianti per i quali ricorra anche uno solo dei seguenti casi:
 - a. mancata trasmissione da parte del manutentore del rapporto di controllo di efficienza energetica, entro il mese successivo a quello di effettuazione del controllo;
 - b. Per impianti termici destinati alla climatizzazione invernale con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW:
 - i. Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo a controlli effettuati in data non compresa nel periodo di validità del bollino (1 gennaio - 31 dicembre di ogni biennio solare);
 - ii. Rapporto di controllo di efficienza energetica privo del bollino Caldaia Sicura;
 - iii. Rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino di certificazione non correlato al periodo di riferimento;
 - iv. Rapporto di controllo di efficienza energetica recante bollino Caldaia Sicura attribuito ad altri manutentori/utenti;
 - v. Rapporto di controllo di efficienza energetica privi della data di controllo;
 - vi. Rapporto di controllo di efficienza energetica non correttamente compilato in ogni sua parte;
 - c. Per impianti termici destinati alla climatizzazione invernale con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW:
 - i. Rapporto di controllo di efficienza energetica relativo a controlli effettuati in data non compresa nel periodo di validità della

- certificazione (1 gennaio - 31 dicembre di ogni anno solare);
- ii. Rapporto di controllo di efficienza energetica privo dell'attestato di versamento postale o bancario;
- iii. Rapporto di controllo di efficienza energetica con attestato di versamento non correlato al periodo di riferimento;
- iv. Rapporto di controllo di efficienza energetica privi della data di controllo;
- v. Rapporto di controllo di efficienza energetica non correttamente compilato in ogni sua parte;
- d. Bollino Caldaia Sicura o ricevute di versamento della tariffa mediante c.c.p. non accompagnati rispettivamente dal modello cartaceo del relativo Rapporto di controllo di efficienza energetica;
- e. Rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino di certificazione non attivo ovvero disattivato dall'Organismo esterno.

2. In tutti i casi su elencati sarà onere dell'Organismo esterno preposto alle specifiche attività, informare l'utente della mancata validità della certificazione e che la consequenziale ispezione d'ufficio sarà soggetta al pagamento del costo pieno del controllo. Nel caso che la certificazione dell'impianto termico sia non valida per omessa consegna entro i termini della relativa documentazione all'Organismo esterno da parte del manutentore, l'onere dell'ispezione si intende a carico del manutentore stesso laddove l'utente sia in possesso, presso l'ubicazione dell'impianto termico, della documentazione per la certificazione dell'impianto stesso relativa all'annualità oggetto dell'ispezione.

TITOLO III

ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI NON CERTIFICATI

Art.16

Impianto termico non certificato

1. L'impianto termico per il quale non sia stata trasmessa la certificazione nei modi ed entro i termini fissati ovvero l'impianto termico per il quale la certificazione non sia valida per i motivi di cui all'art.15, sarà sottoposto ad ispezione d'ufficio da parte dell'Organismo esterno.
2. A fronte dell'ispezione d'ufficio l'utente, o nei casi sopra menzionati il manutentore, è tenuto al pagamento, in favore dell'Ente, di un onere in misura pari a quello previsto e quantificato dalla Provincia di Pescara con l'approvazione del Piano economico-finanziario relativo al periodo temporale durante il quale l'utente non ha esercitato la facoltà di certificazione.
3. Gli importi dovuti per ispezioni di ufficio su impianti non certificati nel periodo di riferimento sono determinati ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.

Art.17

Pagamento delle ispezioni per impianti non certificati

1. L'Organismo esterno, per ogni ispezione effettuata su impianto termico non certificato, provvede alla redazione della distinta di pagamento riportante la data dell'avvenuto controllo, l'importo da versare (variabile a seconda della potenzialità dell'impianto) e l'indicazione del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento. La distinta di pagamento viene recapitata all'utente, a mezzo raccomandata AR, con accluso bollettino di conto corrente postale premarcato intestato alla Provincia di Pescara e con invito al versamento entro il termine indicato.
2. Alla scadenza prevista, le distinte risultanti prive di pagamento, o pagate solo parzialmente, saranno oggetto di attivazione della procedura di recupero coattivo del credito.
3. Ai fini dell'accertamento delle entrate l'Organismo esterno trasmette **mensilmente** alla Provincia di Pescara, gli elenchi delle ispezioni effettuate contenenti i dati anagrafici degli utenti, gli impianti e la loro potenzialità, i relativi numeri di codice attribuiti e gli importi dovuti.

TITOLO IV

ISPEZIONI NON EFFETTUATE

Art. 18

Diniego di accesso reiterato e Utente assente reiterato

1. L'Organismo esterno, per mezzo di comunicazione scritta, è tenuto a preavvertire gli utenti circa la data e l'ora in cui un proprio verificatore effettuerà l'ispezione d'ufficio nonché le modalità esecutive della stessa.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo per "diniego di accesso" opposto dall'utente ovvero perché lo stesso risulta "assente" alla data ed all'ora fissati, l'Organismo esterno è tenuto ad effettuare, nei successivi 60 giorni, un ulteriore preavviso a mezzo racc. AR.; ove anche tale preavviso non consenta l'effettuazione dell'ispezione, l'Organismo esterno, entro i successivi 60 giorni effettuerà un ultimo preavviso a mezzo Racc. AR il cui esito negativo si intenderà come diniego di accesso reiterato, con consequenziale obbligo per l'utente al pagamento del corrispondente onere il cui importo è stabilito ai sensi dell'art. 5 comma 2 del presente Regolamento.
3. Ai fini dell'attestazione dell'esito negativo dell'ispezione d'ufficio fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dal tecnico verificatore dell'Organismo esterno, debitamente datato e sottoscritto dal tecnico verificatore e recante la causale del mancato accesso.

Art.19

Sospensione fornitura

1. Ferma restando la debenza dell'onere di cui all'articolo che precede, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000, la Provincia di Pescara ha comunque facoltà di richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura di gas nei confronti del responsabile dell'impianto per il reiterato rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
2. Analoga facoltà è riservata dall'Ente in caso di impianti per i quali all'esito delle ispezioni sia riscontrata la non conformità alle norme.

TITOLO V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.20

Sanzioni a carico dei manutentori

1. Il manutentore, ai sensi della normativa vigente ha l'obbligo di:
 - a. eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte;
 - b. redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme alla tipologia e potenzialità impianto;
 - c. rilasciare copia del rapporto al titolare dell'impianto.
2. L'omissione di detti adempimenti comporta applicazione, da parte della Provincia, di una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento.
3. L'inosservanza dell'obbligo inerente l'invio della certificazione degli impianti termici nei termini di cui al presente regolamento, è punita con una sanzione a carico del manutentore e il cui importo è stabilito ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente Regolamento, per ogni mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. L'applicazione della sanzione amministrativa da parte della Provincia comporta la comunicazione alla competente CCIAAA per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art.21

Sanzioni a carico degli utenti

1. Ai sensi della normativa vigente, il responsabile dell'esercizio e manutenzione che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa da € 500,00 ad € 3.000,00.

Art.22

Sanzioni per violazione del Regolamento

1. Ogni altra violazione del presente regolamento è sanzionata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L. – con il pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00.

Art.23

Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure

della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate e riscosse sono destinati alla corresponsione di contributi a favore degli utenti degli impianti termici che versano in condizioni di indigenza (determinata sulla base dell' ISEE), con appositi provvedimenti per iniziative di manutenzione, adeguamento e /o riqualificazione dei loro impianti.

TITOLO VI

CONTENZIOSO

Art. 24

Tutela giudiziaria

1. La Provincia di Pescara, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e quale soggetto percettore degli oneri a carico degli utenti, assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.
2. Per tali casi, l'Organismo esterno deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari, anche per iscritto, a supporto della posizione dell'Ente.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Riscossione degli oneri

1. La riscossione degli oneri dovuti dagli utenti di impianti termici non certificati e sottoposti ad ispezione d'ufficio, spetta esclusivamente alla Provincia di Pescara.
2. La riscossione viene effettuata secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 26

Abrogazioni

1. Sono abrogati il “Regolamento delle Modalità di Pagamento delle Tariffe e Trasmissione delle Dichiarazioni”, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 87 dell'11 luglio 2005, nonché ogni altra norma dei regolamenti provinciali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente atto.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo on-line della Provincia di Pescara.